



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO PRODUZIONI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

REG. (CE) N. 1698/2005

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE PER LA
MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI
AZIONE 2 – DIFESA DEL SUOLO
ANNUALITÀ 2012

INDICE

1. FINALITA' DELL'AZIONE.....	2
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	5
4. DOTAZIONE FINANZIARIA	5
5. PERIODO D'IMPEGNO	6
6. CRITERI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE.....	6
6.1 LOCALIZZAZIONE DELL'AZIENDA.....	6
6.2 SOGGETTI BENEFICIARI	6
6.3 SUPERFICI AMMISSIBILI A PREMIO E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AZIENDALE	6
7. CRITERI DI VALUTAZIONE.....	7
8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI	8
9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI.....	8
9.1 SUB-AZIONE MONTAGNA.....	9
9.2 SUB-AZIONE COLLINA.....	9
9.3 SUB-AZIONE PIANURA	9
9.4 DEFINIZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI AGLI IMPEGNI	10
9.5 ALTRI IMPEGNI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL CONTROLLO DEGLI IMPEGNI	11
10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO	11
10.1 AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE.....	11
10.2 COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	12
10.3 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	12
10.4 TERMINE DI PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE	12
10.5 PRESENTAZIONE DELLA COPIA CARTACEA DELLE DOMANDE	13
11. MODIFICA DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO	13
12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO.....	14
12.1 REVOCA PARZIALE	15
12.2 REVOCA TOTALE	15
13. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	16
14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI	16
15. CONTROLLI.....	16
16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI	17
17. ITER PROCEDURALE	17
18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIFFUSIONE DEI DATI	17
19. RICORSI.....	17
20. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI.....	18

1. FINALITA' DELL'AZIONE

L'Azione ha la finalità di promuovere l'introduzione e il successivo mantenimento, nei terreni agricoli, di tecniche colturali e di gestione del suolo di tipo sostenibile, al fine di favorire il ripristino della fertilità naturale del suolo.

Le tecniche o modalità di gestione, oggetto di sostegno della presente Azione, si differenziano in relazione al rischio potenziale di erosione dei terreni, utilizzando quale parametro di riferimento la pendenza media degli appezzamenti, e riguardano l'avvicendamento colturale, la lavorazione del terreno e la conversione dei seminativi in colture foraggere permanenti.

Tali impegni "agroambientali" concorrono, in particolare nelle aree agricole declivi, all'obiettivo specifico dell'Asse 2 di "Promuovere sistemi agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorsa suolo, contrastando in particolare i fenomeni di erosione e di desertificazione". Nelle aree di pianura l'effetto ambientale positivo è rappresentato dalla tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, derivante dagli effetti positivi determinati dalle rotazioni e dalle lavorazioni minime sui livelli di sostanza organica dei suoli. Tale effetto ambientale è altresì correlato all'obiettivo di "Riduzione dei gas ad effetto serra" e quindi di attenuazione dei cambiamenti climatici, grazie alla immobilizzazione del carbonio nella sostanza organica.

Infine, gli impegni previsti dall'Azione, in particolare l'avvicendamento biennale cereali-leguminose, aumentando il grado di differenziazione "percettiva-cognitiva" dei terreni agricoli, appaiono coerenti con l'obiettivo specifico del PSR di "Tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale".

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 1975/2006;
- Regolamento (CE) n. 73/2009 della Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento(CE) n. 1782/2003;

- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, revisionato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009 e s.m.i.;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125, recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 8/12 del 23/02/2010, concernente "Regime di condizionalità. Disposizioni regionali per l'attuazione dell'articolo 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009. Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali. Recepimento";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 26/22 del 06/07/2010, concernente il recepimento del decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30125, recante la "Disciplina del Regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 231/DecA/12 del 23 febbraio 2012 recante modifiche alla Delibera della Giunta regionale n. 8/12 del 23/02/2010;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
- Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 25534/984 del 16 dicembre 2008 concernente "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Obbligo di iscrizione per i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 781/DecA/26 del 28 marzo 2008 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013";

- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 5936/108 del 31 marzo 2008 riguardante la delega ad Argea Sardegna di alcune attività relative al PSR 2007/2013 di competenza dell'Autorità di gestione;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 872/DecA/28 del 10 aprile 2008 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013 – Misura 214 Pagamenti agro ambientali" (Azioni: 214/1 Agricoltura biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell'agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono);
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 949/DecA/38 del 7 aprile 2010 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013. Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" (Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell'Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata, 214/7 Tutela dell'habitat della gallina prataiola);
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1285/DecA/46 del 29 maggio 2008 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013 – Misura 214 Pagamenti Agroambientali. Modifica del periodo di impegno";
- Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni n. 8669/310 del 7 maggio 2010, concernente "PSR 2007-2013. Reg. (CE) n. 1698/2005. Modifica periodo di impegno della Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell'Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata, 217/7 Tutela dell'habitat della gallina prataiola e integrazioni Azione 6 Produzione Integrata";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3119/DecA/110 del 23/12/2010 concernente "PSR 2007/2013. Misura 214 "Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell'Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata e 214/7 Tutela dell'habitat della gallina prataiola. Attuazione della deliberazione n. 26/22 del 6 luglio 2010;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 462/Gab/decA 31 del 3 aprile 2012 concernente "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013 – Annualità 2012. Misura 214 " Pagamenti agroambientali" – Azioni 214/1 Agricoltura biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/3.2 Tutela degli habitat naturali e seminaturali – Intervento 2 Colture per l'alimentazione della fauna selvatica, 214/4.2 Tutela dell'agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione integrata e 214/7 tutela dell'habitat della Gallina prataiola.Circolare AGEA n. 4 del 2 marzo 2012 recante "Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE)

1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2012”;

- Manuale delle procedure e dei controlli AGEA per i Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013, versione 1.1.

Per quanto non specificato nelle presenti Disposizioni si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano:

- domande di aiuto/pagamento per nuovi impegni per il periodo 2012 – 2018;
- alle domande di pagamento annuale per impegni in corso per il periodo 2008 – 2014 e 2010 – 2016 ;

Per l'annualità 2012 in sede di presentazione delle domande si avranno le seguenti possibilità:

- presentazione di domande iniziali di aiuto/pagamento per nuovi impegni per il periodo 2012 – 2018;
- presentazione di domande di pagamento con finalità di aggiornamento annuale per impegni in corso per il periodo 2008 – 2014, i cui beneficiari nell'annualità 2010 **hanno accettato** la procedura di modifica dei pagamenti agro-ambientali e hanno optato per gli impegni e i premi previsti nelle disposizioni dell'annualità 2010, presentando domanda di pagamento con finalità di *“adeguamento impegno”*.
- presentazione di domande pagamento con finalità di aggiornamento annuale per impegni in corso per il periodo 2008 – 2014, i cui beneficiari nell'annualità 2010 **non hanno accettato** la procedura di modifica dei pagamenti agro-ambientali, presentando nell'annualità 2010 domanda di pagamento con finalità di *“aggiornamento annuale”*.
- presentazione di domande pagamento con finalità di *aggiornamento annuale* per impegni in corso per il periodo 2010 – 2016;

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il fabbisogno finanziario è assicurato dalla dotazione assegnata dal Programma di Sviluppo Rurale all' Azione 2 pari a euro 49.000.000,00, alla quale dovrà essere sottratto il fabbisogno finanziario per il pagamento delle domande presentate ed ammissibili per le annualità 2008, 2009, 2010 e 2011

La dotazione finanziaria assegnata alla presente Azione del PSR 2007-2013 è così ripartita:

- 56% di finanziamento pubblico nazionale;
- 44% di finanziamento pubblico comunitario (FEASR).

La dotazione finanziaria dell'Azione potrà essere rimodulata.

5. PERIODO D'IMPEGNO

Il periodo di impegno del beneficiario dell'Azione è di 6 anni:

- dal 17 giugno 2008 al 16 giugno 2014, per contratti sottoscritti nel 2008;
- dal 17 giugno 2010 al 16 giugno 2016, per contratti sottoscritti nel 2010;
- dal 17 giugno 2012 al 16 giugno 2018, per contratti sottoscritti nel 2012.

Durante i 6 anni d'impegno il produttore deve rispettare gli impegni di cui al successivo paragrafo 9. **"Impegni dei beneficiari"**.

6. CRITERI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE

6.1 Localizzazione dell'azienda

Possono beneficiare dell'aiuto le aziende, oggetto di domanda di aiuto/pagamento nelle annualità 2008, 2010 e 2012, le cui superfici sono situate su tutto il territorio regionale.

6.2 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli (singoli o associati) ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che per tutto il periodo d'impegno siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. siano iscritti nell'elenco delle imprese agricole della C.C.I.A.A.;
2. siano stati beneficiari, per almeno un'annualità, dei premi per seminativi previsti dalla PAC nel periodo 2004/2007.

Nel caso di imprenditori agricoli associati i requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono essere posseduti dalla società.

6.3 Superfici ammissibili a premio e requisiti di ammissibilità aziendale

Le superfici aziendali ammissibili a premio sono costituite dalla SAU aziendale il cui uso e destinazione produttiva è compatibile con le "sub-azioni" e gli interventi per i quali è previsto il premio nella presente azione. La SAU aziendale ammissibile a premio deve essere giuridicamente disponibile per sei anni, cioè per l'intero periodo d'impegno.

I premi previsti nella presente azione non sono cumulabili con quelli, dell'Azione 1 "Agricoltura biologica", dell'Azione 3 "Tutela degli habitat naturali e seminaturali, dell'Azione 6 "Produzione integrata" e dell'Azione 7 "Tutela dell'habitat della Gallina prataiola", con riguardo alla medesima superficie richiesta e ammessa a premio.

Inoltre i premi non sono cumulabili con quelli previsti da altri eventuali interventi simili alla presente azione, anche se provenienti da altre fonti finanziarie.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE

Saranno finanziate le domande che risultano ammissibili, secondo l'ordine di graduatoria predisposta sulla base dei criteri e dei pesi di seguito riportati, determinati in modo da favorire la realizzazione della strategia definita dal PSR per la presente azione:

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PESO
Localizzazione prevalente della Superficie Aziendale Totale (a parità di superficie in più zone sarà attribuito il punteggio più alto)	Aree a rischio idrogeologico come individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico regionale	25
	Aziende localizzate nelle zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE	20
	Zone di protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e/o Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) ai sensi della direttiva 92/43/CEE	20
Localizzazione delle superfici oggetto di impegno (a parità di SAU sarà attribuito il punteggio più alto)	Aziende con SAU prevalente oggetto di impegno con pendenza superiore o uguale al 30%	10
	Aziende con SAU prevalente oggetto di impegno con pendenza tra il 15% e inferiore al 30%	7

Il punteggio assegnato a ciascun beneficiario sarà pari alla somma dei punteggi relativi a tutti i criteri di valutazione in possesso da tale beneficiario.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all'imprenditore agricolo che, alla data di presentazione della domanda, fa parte di un'Organizzazione di Produttori cerealicoli; in caso di ulteriore parità di punteggio all'imprenditore più giovane di età, nel caso di imprenditori agricoli associati l'età anagrafica da considerare è quella del rappresentante legale.

In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza alla minore anzianità di apertura della partita IVA.

Il valore di pendenza della SAU oggetto di domanda e quindi d'impegno è calcolato dal SIAN che attribuisce un valore medio di pendenza alle particelle catastali e ai diversi appezzamenti.

La graduatoria regionale dei soggetti beneficiari del premio, selezionati mediante i succitati criteri di valutazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI

Il pagamento agro-ambientale della presente azione è un aiuto previsto per sei annualità, i cui premi sono erogati annualmente per ogni ettaro di SAU ammissibile all'aiuto. L'importo del premio annuo si differenzia per tipologia di sub-azione e intervento.

L'erogazione dell'aiuto è subordinato alla presentazione da parte dell'interessato della domanda di aiuto/pagamento per il primo anno d'impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima.

L'importo dei premi, per i contratti sottoscritti negli anni 2012, 2010 e per i quelli sottoscritti nell'anno 2008 i cui beneficiari hanno presentato nell'annualità 2010 domanda di pagamento con finalità di "adeguamento impegno", sono di seguito riportati:

- 250 euro per ettaro per gli impegni relativi alla SAU nei terreni con pendenza inferiore al 30%;
- 210 euro per ettaro per gli impegni relativi alla SAU nei terreni con pendenza uguale o superiore al 30%.

Per quanto riguarda l'importo dei premi delle domande di pagamento annuale per i contratti sottoscritti nell'anno 2008, i cui beneficiari nell'annualità 2010 hanno presentato domanda di pagamento con finalità di "conferma annuale", si rimanda alle disposizioni per la presentazione delle domande per l'annualità 2008.

9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Gli impegni di seguito descritti si applicano:

- alle domande di aiuto/pagamento per i nuovi impegni, per il periodo 2012 – 2018;
- alle domande di pagamento per impegni in corso sottoscritti nell'anno 2008, i cui beneficiari nell'annualità 2010 hanno presentato domanda di pagamento con finalità di adeguamento impegno;
- alle domande di pagamento annuale per gli impegni sottoscritti nel 2010.

Il richiedente, ai fini del pagamento, deve rispettare gli impegni sottoscritti con la domanda di aiuto iniziale o adeguamento impegno specificati nel presente bando per tipologia di sub-azione e di intervento.

Alle domande di pagamento annuale per i contratti sottoscritti nell'anno 2008, i cui beneficiari nell'annualità 2010 hanno presentato domanda di pagamento con finalità di "aggiornamento annuale", si applicano gli impegni previsti nelle disposizioni per la presentazione delle domande per l'annualità 2008.

Il richiedente ai fini dell'ottenimento dell'aiuto deve assumere e rispettare, per tutto il periodo d'impegno pari a 6 anni, sulla SAU aziendale oggetto della domanda di aiuto gli impegni di seguito specificati.

9.1 SUB-AZIONE MONTAGNA

Intervento e impegni sulla SAU con pendenza superiore o uguale al 30%:

- 1) conversione dei seminativi annuali in coltura foraggera permanente (prato permanente, prato-pascolo, pascolo)

Il beneficiario può accedere a questa tipologia di intervento se la SAU oggetto di domanda è destinata a seminativo nell'annata agraria 2011/2012. L'impegno prevede che il beneficiario concluda il ciclo colturale della coltura in atto fino alla raccolta. Nell'annata agraria successiva, il beneficiario deve convertire la SAU a seminativi in SAU a coltura foraggera permanente, mantenendo questo uso del suolo fino alla fine del periodo di impegno.

9.2 SUB-AZIONE COLLINA

Interventi e impegni a livello aziendale sulla SAU con pendenza inferiore al 30% e fino al 15%:

Il beneficiario può accedere a questa tipologia di intervento se la SAU oggetto di domanda è coltivata, nell'annata agraria 2011/2012, con una coltura non permanente compatibile con gli interventi previsti dalla presente sub-azione.

Il beneficiario aderendo a questa sub-azione è obbligato e rispettare per tutto il periodo di sei anni i seguenti impegni:

- 1) la lavorazione del terreno deve essere effettuata lungo le curve di livello, ovvero non devono essere eseguite lavorazioni a rittochino, cioè secondo le linee di massima pendenza;
- 2) la lavorazione deve essere fatta scegliendo una delle seguenti tecniche:
 - minima lavorazione;
 - non lavorazione (zero tillage) ossia la cosiddetta semina su sodo;
- 3) adozione di una rotazione biennale tra cereali autunno-vernini da granella e leguminose: la rotazione deve interessare tutta la SAU ammessa a premio, alternando annualmente le colture dei cereali autunno-vernini con le colture di leguminose.

E' obbligatorio raccogliere il prodotto.

9.3 SUB-AZIONE PIANURA

Interventi e impegni a livello aziendale sulla SAU con pendenza inferiore al 15%:

Il beneficiario può accedere a questa tipologia di intervento se la SAU oggetto di domanda è coltivata, nell'annata agraria 2011/2012, con una coltura non permanente compatibile con gli interventi previsti dalla presente sub-azione

Il beneficiario aderendo a questa sub-azione è obbligato e rispettare per tutto il periodo di sei anni i seguenti impegni:

- 1) la lavorazione deve essere fatta scegliendo una delle seguenti tecniche:
 - minima lavorazione;
 - non lavorazione (zero tillage) ossia la cosiddetta semina su sodo;
- 2) adozione di una rotazione biennale tra cereali autunno-vernini da granella e leguminose: la rotazione deve interessare tutta la SAU ammessa a premio, alternando annualmente le colture dei cereali autunno-vernini con le colture di leguminose.

E' obbligatorio raccogliere il prodotto.

9.4 DEFINIZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI AGLI IMPEGNI

Ai fini delle presenti disposizioni si chiarisce quanto segue:

- a) per **“minima lavorazione”** si intende la tecnica che ha lo scopo di lavorare il terreno per una zona superficiale di 10-15 cm. Le macchine e gli attrezzi che si utilizzano devono essere tecnicamente idonei per eseguire questo tipo di lavorazione;
- b) per **“non-lavorazione”** si intende la tecnica per cui la semina viene effettuata direttamente sul terreno non lavorato, quindi senza alterarne la struttura preesistente, salvo una fascia ristretta avente la larghezza di 8-10 cm ed una profondità di 6-8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina. Le macchine e gli attrezzi che si utilizzano devono essere tecnicamente idonei per eseguire questo tipo di lavorazione;
- c) la **rotazione colturale** prevista nelle sub azioni “collina” e “pianura” prevede che, se il primo anno d’impegno inizia con la coltivazione di un cereale autunno-vernino da granella, nel secondo anno si dovrà coltivare una leguminosa. Viceversa se il primo anno d’impegno inizia con la coltivazione di una leguminosa nel secondo anno si dovrà coltivare un cereale autunno-vernino da granella;
- d) **l’impegno della raccolta** del prodotto per la sub-azione “montagna” e per le sub-azioni “collina e “pianura” nel caso di coltivazione di una leguminosa foraggiera, si considera soddisfatto con l’ordinaria destinazione produttiva prevista per erbai, prati, pascoli, esclusi i pascoli magri.

Per quanto riguarda la compatibilità delle superfici, oggetto di domanda, con le sub-azioni precedentemente descritte si rimanda ai seguenti allegati:

- Allegato A1 per le domande di aiuto pagamento per i nuovi impegni (periodo impegno 2012-2018);

- Allegato A2 per le domande di pagamento per impegni in corso per il periodo 2010-2016 e per il periodo 2008-2014 i cui beneficiari nell'annualità 2010 hanno presentato domanda pagamento con finalità di "adeguamento impegno";
- Allegato A3: per le domane di pagamento per impegni in corso per il periodo 2008-2014, i cui beneficiari nell'annualità 2010 hanno presentato domanda di pagamento con finalità di "aggiornamento annuale";

9.5 ALTRI IMPEGNI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL CONTROLLO DEGLI IMPEGNI

Tutti i beneficiari devono rispettare, nell'insieme dell'azienda, i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009 secondo le modalità applicative stabilite a livello regionale dalla Delibera della Giunta Regionale n. 8/12 del 23 febbraio 2010 e s.m.i., i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, definiti nel PSR Sardegna al cap. 5.3.2 Asse 2 Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale e nel decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 concernente la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale" e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 del Reg. (CE) n. 73/2009 e degli allegati II e III, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni agro-ambientali esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti. Se tale adattamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

L'articolo 46 del Reg. (CE) 1974/2006, introduce una clausola di revisione al quadro giuridico della futura programmazione. La suddetta clausola dovrà essere tenuta in conto nelle domande di aiuto iniziali per nuovi contratti pluriennali agro-ambientali dalla data di pubblicazione della modifica del Reg. (CE) 1974/2006. La clausola di adeguamento al quadro giuridico della futura programmazione si applica ai nuovi contratti pluriennali stipulati nell'annualità 2012, che si estendono oltre il corrente periodo di programmazione. Il beneficiario è tenuto al rispetto di tale adeguamento. Qualora il beneficiario non accettasse detto adeguamento, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso di quanto percepito.

10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO

10.1 Aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento o di pagamento annuale hanno l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

L'aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto prima della compilazione della domanda presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA, previo conferimento di mandato scritto.

In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare i contenuti informativi dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21/12/2007.

Per le regole di aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e alla circolare ACIU.2007.237 del 06.04.2007 ed eventuali ulteriori disposizioni impartite da AGEA.

L'agricoltore interessato deve presentare i documenti che costituiscono il fascicolo aziendale cartaceo al CAA al quale ha conferito il mandato, al momento della costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale.

10.2 Compilazione e presentazione delle domande

Per la compilazione e la presentazione delle domande è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA. La compilazione e la presentazione delle domande deve essere fatta on-line, utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta dal richiedente e trasmessa sul Portale SIAN in via telematica (rilascio della domanda sul portale SIAN). La presentazione delle domande coincide con la trasmissione on-line sul Portale SIAN (rilascio delle domande sul Portale SIAN).

10.3 Termine di presentazione delle domande

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione on-line delle domande sul portale SIAN ("rilascio" sul portale SIAN) a partire dalla data che verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

Per l'annualità 2012, il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande è il **15 maggio 2012** (Circolare AGEA n. 4 del 2 marzo 2012).

10.4 Termine di presentazione tardiva delle domande

Ai sensi dell'articolo 23 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1122/2009, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda oltre il termine previsto comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. E' consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi al

termine del 15 maggio previsto dall'articolo 11 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1122/2009. Le domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva al **11 giugno 2012** sono irricevibili.

10.5 Presentazione della copia cartacea delle domande

Entro il **10 settembre 2012** l'agricoltore o il CAA in sua vece deve presentare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio la seguente documentazione:

- a.** Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente;
- b.** Nota di trasmissione del CAA contenente l'elenco delle domande presentate contemporaneamente con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori agricoli singoli (ragione sociale per gli imprenditori agricoli associati), codice fiscale per gli imprenditori agricoli singoli (partita IVA per gli imprenditori agricoli associati) e numero di domanda (solo per i CAA che presentano contemporaneamente i documenti relativi a più domande).

La documentazione di cui ai punti **a** e **b.** può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Territoriale competente per territorio dell'Agenzia ARGEA Sardegna, riportando sulla busta la dicitura "Domanda 2012 per la Misura 214 – Azione 2 – "Difesa del Suolo". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna, competente per territorio, deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale della superficie aziendale totale. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, è competente il Servizio Territoriale al quale fa riferimento la maggiore quota della Superficie Aziendale Totale. L'elenco dei comuni di competenza di ciascun Servizio Territoriale dell'ARGEA, con l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, è consultabile sul sito della Regione Sardegna nella sezione Speciali – Programma di Sviluppo Rurale.

11. MODIFICA DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO

Dopo la scadenza della presentazione della domanda di aiuto/pagamento o di pagamento, ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009, gli agricoltori possono presentare domanda di modifica. Le modifiche che possono essere apportate alla domanda già presentata sono le seguenti:

- a.** aggiungere singole particelle catastali non dichiarate nella domanda iniziale;
- b.** modificare singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- c.** modificare la destinazione d'uso in relazione alle particelle dichiarate nella domanda iniziale;
- d.** modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Si precisa che sulle domande di pagamento annuale non si potranno effettuare modifiche che comportino variazioni nell'entità delle superfici oggetto di impegno.

Le suddette variazioni, se necessario, dovranno essere implementate mediante la procedura di aggiornamento del Fascicolo Aziendale.

La compilazione e trasmissione della domanda di modifica deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole della domanda di pagamento che presentano irregolarità.

La domanda di modifica deve essere "rilasciata" sul portale SIAN, entro il **31 maggio 2012**, ai sensi dell'articolo 14, articolo 2 del Reg. CE n. 1122/2009.

Ai sensi dell'articolo 23 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1122/2009, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda di modifica oltre tale termine comporta una riduzione per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari all'1% degli importi corrispondenti all'uso effettivo della SAU oggetto di modifica.

Le domande di modifica sono ricevibili fino al termine ultimo di presentazione tardiva delle domande, pertanto le domande di modifica presentate dopo il **11 giugno 2012** sono irricevibili.

Copia cartacea della domanda di modifica trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente deve essere presentata o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Territoriale competente per territorio dell'Agenzia ARGEA Sardegna entro il termine del **10 settembre 2012**, riportando sulla busta la dicitura "Modifica della domanda 2012 per la Misura 214- Azione 2 "Difesa del Suolo". In caso di invio tramite posta fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO

La domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009. In caso di revoca parziale devono essere assicurati i requisiti minimi di accesso alla presente azione.

Tuttavia, se l'autorità competente per i controlli ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se

da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

12.1 Revoca Parziale

La compilazione e la presentazione delle domande di revoca parziale è effettuata, per il tramite dei CAA, on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. La presentazione della domanda di revoca parziale coincide con la trasmissione telematica sul portale SIAN della domanda di revoca parziale ("rilascio" della domanda di revoca parziale sul portale SIAN).

Copia cartacea della domanda di revoca parziale trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della domanda per via telematica ("rilascio" sul portale SIAN) con una delle seguenti modalità:

- a) consegnata a mano presso il Servizio Territoriale ARGEA Sardegna competente per territorio;
- b) inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Revoca parziale della domanda di aiuto per la Misura 214 – Azione 2 "Difesa del suolo". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

La revoca parziale della domanda di pagamento, se non esistono casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, comporta il recupero anch'esso parziale delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

12.2 Revoca Totale

La revoca totale della domanda di aiuto, debitamente sottoscritta dal richiedente e completa della copia fotostatica del documento d'identità o di riconoscimento valido, deve essere comunicata per iscritto all'ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio. La domanda di revoca deve essere presentata a mano o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio. Sulla busta deve essere riportata la dicitura "Revoca totale della domanda di aiuto per la Misura 214 – Azione 2 "Difesa del Suolo".

La revoca totale della domanda, se non esistono casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, comporta il recupero totale delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

13. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono riconosciute le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. In tali casi non si esigerà il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi. A tale notifica deve essere allegata la documentazione giustificativa.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di causa di forza maggiore/circostanza eccezionale per la domanda 2012 Misura 214 – Azione 2 "Difesa del Suolo". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'articolo 44 del Reg. CE 1974/2006 e s.m.i, se nel corso dell'anno d'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Se il soggetto che subentra nell'azienda, non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto, maggiorato degli interessi legali.

Il trasferimento totale o parziale degli impegni deve essere notificato per iscritto dal cedente ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi dalla data di cessione totale o parziale dell'azienda.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di trasferimento impegno – Domanda 2012 Misura 214 Azione 2 - Difesa del suolo". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

15. CONTROLLI

I controlli sono svolti conformemente al Regolamento (UE) n. 65/2011 e s.m.i.

16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei beneficiari di contributi pubblici previsti dalla presente Azione si fa riferimento al Decreto Assessoriale n. 3119/DecA/110 del 23/12/2010 e s.m.i. ed alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

17. ITER PROCEDURALE

L'ARGEA Sardegna sotto la diretta sorveglianza dell'Autorità di Gestione e sulla base delle direttive da questa impartite, anche attraverso la competente Direzione di Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, svolgerà le attività di presa in carico, selezione, controllo amministrativo e istruttoria delle domande presentate e di ricezione delle copia cartacea delle stesse e di tutti gli altri documenti previsti.

18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIFFUSIONE DEI DATI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti disposizioni, devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso in cui si rifiuti di fornire i dati l'interessato è escluso dal premio. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003.

I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal regolamento AGEA 29 novembre 2006, pubblicato sul sito www.agea.gov.it.

19. RICORSI

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli, è data facoltà agli interessati di avvalersi del diritto di presentare:

- in via amministrativa, ricorso gerarchico all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
- in via giurisdizionale, ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale. L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale termine senza che l'autorità adita al ricorso abbia comunicato e notificato la decisione il ricorso si intende respinto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato ed avverso il silenzio

rigetto, o avverso il rigetto espresso nel caso in cui l'amministrazione si pronunzi espressamente negativamente, è possibile proporre ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato.

Informativa clausola compromissoria – Camera arbitrale:

- in alternativa ai giudizi ordinari, ogni controversia riguardante la domanda di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per avvalersi di detta procedura nella risoluzione delle controversie riguardanti la domanda di pagamento, il richiedente deve sottoscrivere la clausola compromissoria di ricorso all'arbitrato secondo le istruzioni impartite da AGEA.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.

20. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI

- **Allegato A1:** Matrice codici prodotti/interventi: domande iniziali di aiuto/pagamento per nuovi impegni per il periodo 2012–2018;
- **Allegato A2:** Matrice codici prodotti/interventi: Domande di pagamento per impegni in corso per il periodo 2010-2016 e per il periodo 2008-2014 i cui beneficiari nell'annualità 2010 hanno presentato domanda pagamento con finalità di "adeguamento impegno";
- **Allegato A3:** Matrice codici prodotti/interventi: Domande di pagamento per impegni in corso per il periodo 2008-2014, i cui beneficiari nell'annualità 2010 hanno presentato domanda di pagamento con finalità di "aggiornamento annuale";
- **Allegato B:** Elenco dei Comuni dei bacini regionali della Sardegna in cui sono delimitate aree a rischio idrogeologico